



Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura A.C. 3119

Dossier n° 317/1 - Elementi per l'istruttoria legislativa
30 giugno 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3119
Titolo:	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	31
Date:	
trasmissione alla Camera:	14 maggio 2015
assegnazione:	18 maggio 2015
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari Esteri, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il provvedimento si compone di **VI Titoli**.

Il Titolo I reca "**Disposizioni in materia di semplificazioni e di sicurezza alimentare**"

In tale ambito, l'**art. 1** detta talune norme volte a semplificare i **controlli** in ambito agricolo.

A tal fine si prevede:

- al *comma 1*, che i possessori di oliveti la cui produzione non supera 250 kg non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale;
- al *comma 2*, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva;
- al *comma 3*, l'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- al *comma 4*, la possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi;
- al *comma 6*, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale;
- al *comma 9*, l'inclusione dell'innovazione tecnologica ed informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC.

L'**art. 2**,

- al *comma 1*, integra la fattispecie di **contraffazione alimentare**, aggiungendo alle attuali condotte illecite l'imitazione, l'usurpazione e l'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, e inasprendo la pena pecuniaria (la multa, ora pari nel massimo a 20.000 euro, è compresa nel limite minimo di 20.000 euro e massimo di 100.000 euro);
- al *comma 2*, prevede che in caso di condanna per il delitto di contraffazione di

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari venga prevista la pubblicazione della sentenza;

- al *comma 3*, attribuisce alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza a esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'**art. 3** introduce una nuova tipologia di **servitù coattiva** a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni:

- per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;
- per la trasmissione di energia geotermica.

A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.

L'**art. 4** ha l'obiettivo di velocizzare i **procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole**.

Il *comma 1* riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).

Il *comma 2* salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'**art. 5** prevede una **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura**. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I *principi e criteri direttivi* enucleati fanno riferimento:

- *ricognizione ed abrogazione* espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita;
- l'organizzazione delle disposizioni per *settori omogenei*;
- *coordinamento* delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola;
- risoluzione di *incongruenze*;
- *revisione dei procedimenti amministrativi* in modo da ampliare i casi di silenzio assenso;
- introduzione di *meccanismi di tipo pattizio* con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni in tempi inferiori a quelli previsti;
- armonizzazione normativa sui *controlli* in materia di prodotti di qualità;
- semplificazione della disciplina per il conseguimento dell'*abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole*;
- semplificazione, adeguamento all'ordinamento europeo della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, con particolare riferimento alla normativa sui controlli e alla disciplina della pesca non professionale.

L'**art. 6** autorizza il Governo ad adottare un regolamento che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'**affiancamento** è il graduale **passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani**.

L'**art. 7** istituisce il **Sistema informativo per il biologico (SIB)** che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'**art. 8** dispone che l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate in comuni montani o svantaggiati non costituiscono **subappalto** ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Il **Titolo II** reca "**Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica**".

L'art. 9 delega il Governo al **riordino e alla riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, nonché alla **revisione della [legge n. 30 del 1991](#) in materia di riproduzione animale**, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

in merito alle strutture vigilate

- definizione delle strutture, delle competenze e delle procedure di funzionamento nonché di modalità di chiamata pubblica;
- ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- utilizzo, per una quota non superiore al 50%, dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del *Made in Italy*;
- riduzione del numero degli enti attraverso: riorganizzazione di AGEA e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A.; riorganizzazione del settore della ricerca in campo agroalimentare; razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole, mediante riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) e dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA);
- previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società ed agenzia.

in merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e della disciplina della riproduzione animale

- riorganizzazione del settore di consulenza del settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
- iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza, per la conservazione della biodiversità animale e per la valorizzazione delle razze autoctone;
- unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro o del registro;
- soppressione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi;
- riassegnazione della gestione del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni degli allevatori;
- possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'art. 10 istituisce presso ISMEA la **Banca delle terre agricole**, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; Ismea può presentare uno o più progetti di *ricomposizione fondiaria* degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

Il Titolo III reca "Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari"

L'art. 11 inserisce gli interventi prioritari per la modernizzazione delle **infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare** (modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici per il potenziamento dell'intermodalità; sviluppo delle piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario, implementazione di tecnologie innovative per la tracciabilità dei traffici) tra le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

L'art. 12 interviene in materia di **assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole** legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'art. 13 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche **procedure di gestione delle nuove istanze** che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. A tal fine la *via telematica* viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

L'**art. 14** interviene rivedendo le competenze dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) che viene, così, legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

L'**art. 15** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura** e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando *i Fondi di mutualità* per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie e fitopatie, nonché per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

L'**art. 16** prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono prevedere nei **bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica**.

Il Titolo IV reca "Disposizioni relative a singoli settori produttivi"

Il Capo I reca "Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro".

Gli **artt. 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 e 24** prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla **definizione di tali prodotti (art. 18)**, sui **relativi requisiti (art. 19)** e sull'**etichettatura e sul confezionamento (art. 20)**. Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni che ha visto la cessazione del *pagamento del premio europeo accoppiato* a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

L'**art. 25** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **sostegno del riso** sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- tutela delle *varietà di riso tipiche italiane* e sostegno al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
- valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore *culturale paesaggistico ed ambientale di un territorio*;
- tutela del consumatore, ponendo attenzione alla *denominazione di vendita del riso*;
- istituzione di un *registro* per la classificazione delle nuove varietà;
- disciplina dell'*apparato sanzionatorio* ed individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

Il Capo III detta disposizioni in materia di **pesca ed acquacoltura**, prevedendo:

- la possibilità per gli operatori della pesca di utilizzare **cassette standard**, le cui caratteristiche saranno individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; le informazioni relative ai prodotti della pesca devono essere apposte utilizzando come strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code (**art. 26**);
- l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura: delle **semplificazioni** in materia di controlli disposte dall'[art. 1, comma 1 del D.L. n. 91/2014](#) (co.1), della possibilità di utilizzare le risorse del *Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)* per il finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese che partecipano ad un contratto di rete (co. 2); della disciplina sul sostegno allo sviluppo dell'*imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale* (**art. 27**);
- l'istituzione dello **Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura** presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (**art. 28**);
- la modifica al **sistema sanzionatorio** del D.L.gs n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura (**art. 29**).

Il **Titolo V** reca disposizioni in materia di **lavoro agricolo** ed è composto di un solo articolo (**art. 30**) volto ad integrare la disciplina istitutiva della *Rete del lavoro agricolo di qualità*, contenuta nell'[articolo 6 del D.L. n. 91/2014](#), al fine di estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete (includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le

istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli) nonché ad ampliare il novero delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa.

Il **Titolo VI** reca le disposizioni finali prevedendo all'**art. 31** come **clausola di copertura finanziaria** la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1328) risulta corredato della relazione illustrativa, della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento interviene in una serie di materie riguardanti il comparto agricolo, prevalentemente già disciplinate da normativa primaria; in altri casi reca delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'[articolo 76 della Costituzione](#), specificando i principi e criteri direttivi; in altri casi ancora interviene introducendo o modificando il regime sanzionatorio, materia sulla quale la Costituzione prevede una riserva di legge ([art. 25 Cost.](#))

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "agricoltura" rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (art. 117, quarto comma). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; si pensi, al riguardo, all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della [lettera a\) del secondo comma dell'art. 117 Cost.](#)); o alla materia ordinamento civile e penale (lett. l), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare; nonché alla materia "tutela dell'ambiente" (lett. s), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole. La legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso in cui vengano in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione. In questo caso la Corte costituzionale ha ritenuto doversi comunque applicare nella configurazione della norma il "principio di leale collaborazione" che richiede, comunque, un coinvolgimento, delle regioni nella definizione della stessa normativa.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

In merito alle disposizioni recate dall'art. 29, si ricorda che l'11 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2013/2096) in cui contesta all'Italia la cattiva applicazione dell'[articolo 19 del regolamento \(CE\) n. 1967/2006 del Consiglio](#), relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 19 del regolamento \(CE\) n. 1967/2006](#), è previsto che entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottino piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Il contenuto di tali piani deve soddisfare una serie di requisiti fissati dallo stesso articolo; malgrado lo scambio di corrispondenza tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, non è stato ancora adottato un piano di gestione per le draghe conforme ai requisiti di cui all'[articolo 19 del regolamento \(CE\) n. 1967/2006](#). Poiché la Commissione non si è ritenuta soddisfatta dai carteggi intercorsi tra i suoi servizi e le autorità italiane, né dai provvedimenti presi in merito da queste ultime, ai

sensi dell'articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento del medesimo. In data 11 settembre 2014 le autorità italiane hanno inviato una nota nella quale si assicura di aver provveduto, nel tempo trascorso, a regolarizzare la posizione italiana, in particolare, implementando e completando il Piano di Gestione Draghe, di cui alla precorsa corrispondenza.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea *(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)*

Sull'articolo 2 in materia di semplificazioni relative ai controlli ufficiali,
si fa presente che nel mese di maggio del 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di provvedimenti per rafforzare l'applicazione delle norme in tema di **salute e sicurezza lungo tutta la catena agroalimentare**.

Il pacchetto normativo risponde alla necessità di semplificare la legislazione e adottare norme che permettano di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e la complessità della regolamentazione vigente.

Il pacchetto è così composto:

- una comunicazione "Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura - Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva (COM(2013)264);
- 5 proposte di regolamento relative a:
 1. materiale riproduttivo vegetale (sementi)(COM(2013)262)
 2. organismi nocivi per le piante (COM(2013)267)
 3. sanità animale (COM(2013)260)
 4. controlli ufficiali su alimenti, piante, animali (COM(2013)265)
 5. gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)327)

Per quanto attiene ai **controlli ufficiali** (COM(2013)265) la proposta intende semplificare e razionalizzare l'attuale quadro giuridico (Regolamento CE 882/2004), al fine di migliorare l'efficienza dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri lungo la catena alimentare, riducendo al minimo l'onere per gli operatori e garantendo uguali condizioni di operatività.

In seno al Consiglio, è stata esaminata dal gruppo di lavoro congiunto degli esperti veterinari (sanità pubblica) e fitosanitari nel corso di 6 riunioni svolte sotto la Presidenza italiana del secondo semestre europeo.

Nel rapporto finale della Presidenza italiana si legge che i delegati nazionali degli Stati membri hanno espresso un'ampia convergenza sulla maggior parte delle proposte di modifica della Presidenza italiana, in particolare di quelle che riformulano le disposizioni in materia di controlli ufficiali sugli animali e merci che entrano nell'Unione europea.

Diversamente per gli articoli concernenti il finanziamento dei controlli ufficiali e il ruolo del veterinario ufficiale nello svolgimento dei controlli ufficiali; l'iter si prevede, in tal caso, più lungo e complicato.

Si ricorda che il Parlamento europeo ha approvato le proposte del pacchetto, ad eccezione di quella relativa al materiale riproduttivo vegetale: su tale proposta la Commissione europea ha chiesto il ritiro nel mese di aprile 2014. Si attende la pronuncia del Consiglio europeo.

Sulle disposizioni recate dall'articolo 7 (disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)

si ricorda che il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha pubblicato **nuove proposte in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici**, con l'intento di ovviare ad alcune carenze del sistema attuale e di fugare le preoccupazioni dei consumatori e dei produttori.

Il pacchetto è composto da:

- una proposta di **regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici**, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio con i relativi allegati che riportano le norme tecniche di produzione COM(2014)180;
- un **Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'UE** -comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2014)179 fin;
- un documento di lavoro dei servizi della Commissione, sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento SWD(2014)66.

In particolare, per quanto attiene alla modulistica, si ricorda che al Capo V tra le

disposizioni concernenti la certificazione è previsto che il certificato biologico (art.25), sia in formato elettronico e sia considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (art. 85-86). Nel corso dell'ultimo Consiglio AGRIFISH di maggio 2015, in assenza di una maggioranza qualificata sul testo di compromesso, il dibattito è stato rinviato al prossimo Consiglio.

Punti particolarmente controversi sono: la presenza dei residui non ammessi al biologico e la frequenza dei controlli.

Per questi ultimi, comunque, prevale l'ipotesi di mantenerli nel quadro normativo del biologico e non nell'ambito della nuova normativa sui controlli ufficiali, che fa parte del pacchetto di proposte sulla sicurezza alimentare COM(2013)265, ancora all'esame delle istituzioni europee.

Sulle disposizioni recate dall'articolo 29,

si rileva che è in corso presso le istituzioni europee l'esame della proposta di regolamento COM(2014)265 che **istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti** e modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio.

La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha esaminato la proposta, acquisendo il parere della Commissione Ambiente, nonché del Comitato economico sociale (CESE) e nel progetto di relazione per la Plenaria, che si prevede la esamini il 10 ottobre 2015, chiede che venga modificata significativamente o ritirata dalla Commissione.

Alla base della motivazione, la considerazione che il divieto assoluto proposto da quest'ultima non appare in alcun modo giustificato; si ritiene invece opportuno un riesame delle forme esistenti di pesca con reti da posta derivanti. Ad avviso della relattrice, il problema principale dell'attuale pesca con reti da posta derivanti è l'uso illegale che ne viene fatto; viene, quindi, ritenuto opportuno rafforzare i controlli e le sanzioni, mentre, per quanto concerne l'uso legale di reti da posta derivanti, si ritiene vi sia margine per una revisione, meglio valutando questioni come la dimensione di maglia consentita o la distanza massima/minima dalla costa, che dovrebbe essere meglio effettuata a livello regionale secondo la logica del regolamento di base. In ogni caso, si chiede che, ove approvato con le opportune modifiche, il regolamento entri in vigore dal 1 gennaio 2016.

Documenti di recente approvazione da parte delle istituzioni dell'UE

Il 20 maggio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE)2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto "regolamento omnibus sulla pesca" Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e di specie soggette a taglie minime nel Mediterraneo, previsto dal regolamento (UE) n.1380/2013 - che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti - il regolamento reca modifiche alla normativa in vigore. Talune delle disposizioni recate dai regolamenti in vigore, infatti, che istituiscono misure tecniche e di controllo, sono incompatibili con il suddetto obbligo. E' prevista, tra le altre, una modifica al regolamento (CE) n.1967/2006 sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco, senza pregiudicare il principio delle attuali taglie minime di cattura. Inoltre, modificando il regolamento (CE) n.1224/2009, è previsto che i dati relativi alle suddette catture siano registrati separatamente e includano disposizioni sulla commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e sull'impiego di osservatori incaricati del controllo. Quanto alle sanzioni, le violazioni dell'obbligo di sbarco sono considerate infrazioni gravi a norma del regolamento (CE) n.1224/2009; tuttavia, rappresentando l'obbligo di sbarco un cambiamento sostanziale per gli operatori, è previsto il rinvio di due anni per l'applicazione delle norme sulle infrazioni gravi.

Formulazione del testo

L'art. 1, comma 3 dispone una deroga alla legislazione vigente senza circoscriverne l'ambito di applicazione.

L'art. 1, comma 6, introduce una normativa che sembra già operante nell'ordinamento interno.

L'art. 6 fa riferimento ad un regolamento adottato ai sensi dell'[art. 17, co. 1, della legge n. 400/1988](#) (regolamento esecutivo) mentre, dal tenore della norma che introduce criteri e principi direttivi, inserendosi in un ambito già disciplinato a livello legislativo, sembrerebbe più appropriato far riferimento all'emanazione di regolamenti ai sensi dell'[art. 17, co. 2, della L. 400/1988](#) (regolamenti di delegificazione). Non risulta, inoltre, chiara la portata normativa

del principio di cui alla lettera b) del comma 1. Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia finanziaria (comma 5) si osserva che essa, per come formulata, non consta avere precedenti, atteso che il meccanismo da essa previsto, che in caso di eventuali oneri ne affida la copertura alla previa (o contestuale) emanazione di altra disposizione legislativa di copertura, è previsto solo tra norme di rango primario, vale a dire nel meccanismo delega/decreti legislativi attuativi disciplinato dall'articolo 17 della legge di contabilità.

L'art. 9 reca una delega per il riordino degli enti ed delle agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: la lettera d) fa riferimento alla riforma dell'Agea e dell'attuale sistema di gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); si fa presente, al riguardo, che il disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 51/2015](#), recante norme per il rilancio di settori agricoli in crisi, attualmente all'esame del Senato, prevede, all'art. 1, comma 6-bis, che alla scadenza del contratto di affidamento del servizio di gestione del sistema informativo agricolo l'Agea potrà gestirlo direttamente, anche attraverso società pubblica, o indire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzo.

L'art. 11 configura un meccanismo di inclusione di alcune infrastrutture di rilevanza nel comparto agricolo tra quelle di preminente interesse nazionale diverso da quello previsto in generale dall'ordinamento per tale tipo di operazione.

L'art. 15, recante delega per il riordino degli strumenti di gestione del rischio, sembra far coincidere, nell'individuare i principi e criteri direttivi, questi ultimi con l'oggetto della delega.

L'art. 28 non delinea chiaramente le funzioni dello Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura.